

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 300)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro del Tesoro**

e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1968

Costruzione di linee di ferrovia metropolitana

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce le disposizioni del Titolo II del più ampio disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo della economia nazionale, già presentato il 16 settembre 1968 (atto n. 181 del Senato), del quale è stato deliberato il ritiro in quanto, essendo stati alcuni degli interventi da esso previsti inseriti — onde renderne più sollecita l'attuazione — nel decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, in sede di conversione di quest'ultimo nella legge 28 ottobre 1968, numero 1089, si è ravvisata l'opportunità di predisporre distinti provvedimenti legislativi per ciascun gruppo delle rimanenti disposizioni, affinché anche l'esame di esse da parte del Parlamento possa effettuarsi con maggiore speditezza.

Detto disegno di legge — i cui motivi di ordine economico e generale risultano illu-

strati nella relazione al sopra ricordato disegno di legge di cui all'atto n. 181 del Senato — tende, in particolare, a venire incontro alle crescenti esigenze dell'attività nazionale nel settore delle comunicazioni, autorizzando, a tal fine, il Governo ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del proposto provvedimento, norme aventi forza di legge ordinaria per la revisione e per l'aggiornamento delle disposizioni relative alla costruzione di linee ferroviarie e metropolitane nei centri urbani.

In base ai principi ed ai criteri direttivi di delega enunciati nell'articolo 1, ai fini dell'emanazione di tali norme, viene demandato al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, alle concessioni relative alla costruzione ed all'esercizio delle linee in oggetto nei comuni con popolazione com-

plensiva superiore ad 800.000 abitanti — per un periodo non superiore a trent'anni — nei confronti preferibilmente di enti pubblici. Spetta in ogni caso ai predetti Ministri di fissare, di concerto tra loro, le percorrenze e le relative tariffe e di assicurare il pareggio di gestione. Gli enti concessionari — a cui favore potrà essere accordato un contributo annuale per trent'anni, non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere, nei limiti di impegno autorizzati in base al successivo articolo 2 — dovranno reperire gli occorrenti mezzi finanziari attraverso mutui a lungo termine o mediante ricorso a prestiti obbligazionari, sotto garanzia dello Stato, i cui eventuali oneri saranno imputati ad una distinta gestione del « fondo centrale di garanzia », già istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 382 del 1968 (recante norme agevolative per il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade).

Per quanto concerne la procedura relativa alle espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere di costruzione della ferrovia, l'articolo 2 rinvia alle disposizioni degli articoli 57 e seguenti del testo unico n. 1447 del 1912 delle disposizioni di legge per le ferrovie in concessione all'industria privata, sottoponendo, inoltre, i fabbricati interessati a dette opere a vincolo, fino a tre anni dopo l'apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi ferroviari, per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.

In base all'articolo 3, vengono poi estese, per quanto concerne la costruzione delle linee in oggetto, le particolari agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8 della legge

n. 729 del 1961 (riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) e dall'articolo 5 della ricordata legge n. 382 del 1968. Con lo stesso articolo 3 del disegno di legge vengono altresì estese, per quanto concerne la suaccennata separata gestione del « fondo centrale di garanzia », le esenzioni fiscali accordate nei riguardi di detto fondo a norma dell'articolo 9 della medesima legge n. 382.

L'articolo 4 fissa in lire 1.500 milioni, per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972, il limite di impegno per la concessione dei censati contributi trentennali da accordarsi dallo Stato agli enti concessionari e determina, correlativamente, l'importo delle somme da stanziare annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a far tempo dall'anno 1969 fino all'anno 2001. L'ultimo comma di detto articolo 4 dispone che il « fondo centrale di garanzia » venga integrato con la somma di 12 miliardi di lire, da ripartirsi in ragione di tre miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 mediante iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

L'articolo 5, infine, dispone che l'onere di 4.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1969 venga fronteggiato mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo globale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, giusta correlative prenotazioni risultanti in base all'elenco 6 annesso a detto stato di previsione (rispettivamente per 3.000 milioni sotto « Ministero del tesoro » e per 1.500 milioni sotto « Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile »).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'aggiornamento delle norme relative alla costruzione di linee di ferrovia metropolitana nei centri urbani con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) le concessioni per la costruzione e l'esercizio di linee di ferrovia metropolitana nei comuni o agglomerati di comuni costituenti un solo complesso urbano con popolazione complessiva superiore a 800.000 abitanti saranno di competenza del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro e potranno essere assentite, per un periodo massimo di anni trenta, nei confronti di enti pubblici e privati, con preferenza per gli enti pubblici, loro consorzi e società da essi costituite o nelle quali abbiano la maggioranza azionaria;

2) a favore degli enti concessionari potrà essere accordato un contributo annuale per trenta anni, non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere, nei limiti massimi di impegno di cui al successivo articolo 4;

3) i mezzi finanziari necessari per l'esecuzione delle opere saranno reperiti dagli enti concessionari o attraverso mutui a lungo termine o con ricorso a prestiti obbligazionari da estinguersi entro la scadenza della concessione.

In ambedue i casi lo Stato garantirà gli impegni assunti dagli enti concessionari, imputandone gli eventuali oneri ad una gestione separata del « Fondo centrale di garanzia », di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, la cui dotazione sarà integrata nei modi previsti dal successivo articolo 4;

4) le percorrenze e le relative tariffe saranno fissate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro e dovranno assicurare il pareggio di gestione.

Art. 2.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.

Art. 3.

Per la costruzione di linee di ferrovia metropolitana di cui all'articolo 1 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e dallo articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 382, nonchè, per il « Fondo centrale di garanzia », le norme previste dall'articolo 9 della predetta legge n. 382.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi statali, in misura non superiore al 4 per cento del costo complessivo delle opere, a favore degli enti concessionari per la costruzione e lo esercizio di linee di ferrovia metropolitana, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 1.500 milioni; nell'anno 1970 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 4.500 milioni; dall'anno 1972 all'anno 1998 per lire 6.000 milioni; nell'an-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no 1999 per lire 4.500 milioni; nell'anno 2000 per lire 3.000 milioni; nell'anno 2001 per lire 1.500 milioni.

Il fondo di garanzia, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è integrato con la somma di lire 12.000 milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972. I relativi stanziamenti per gli anni indicati saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.